

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

**Amministrazione proponente:** Ministro per le disabilità

**Titolo:** *Decreto legislativo recante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole*

**Referente del Ministro per le disabilità:** Ufficio legislativo

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il provvedimento in esame è volto a dare seguito a quanto indicato nella legge 22 dicembre 2021, n. 227 Recante “Delega al Governo in materia di disabilità”, emanata in attuazione anche della Riforma 1.1. della Missione 5 Componente 2 del PNRR e anche per dar seguito alle indicazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Il PNRR ha previsto, al fine del rispetto della milestone, l'entrata in vigore della legge delega in materia di disabilità entro il 31 dicembre 2021 e l'adozione da parte del Governo dei decreti legislativi entro la fine del secondo trimestre dell'anno 2024. Pertanto, nel rispetto della prima scadenza, è stata approvata la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante “Delega al Governo in materia di disabilità”. L'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 227 del 2021, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 14 del 2023, ha fissato al 15 marzo 2024 il termine per l'adozione dei decreti legislativi.

Lo schema di decreto legislativo attua la delega contenuta nell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) d) e h) della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

In particolare, il decreto prevede l'adozione della definizione della condizione di disabilità, prevede la riunificazione e la semplificazione degli accertamenti esistenti (tra cui quello per l'accertamento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità ai fini lavorativi) entro una definizione omnicomprensiva di condizione di disabilità e disciplina la diversa valutazione multidimensionale della disabilità per la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, entro il quale individuare i supporti e coordinarli per lo sviluppo unitario del percorso di vita.

Il provvedimento in esame determina l'introduzione di un nuovo sistema uni-procedimentale e semplificato preordinato alla valutazione di base che incide, altresì, sulla composizione delle Commissioni che assolvono alle funzioni di Unità di valutazione della condizione di disabilità.

Di particolare importanza e di impatto è la previsione dell'istituto dell'accomodamento ragionevole, del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e della valutazione multidimensionale, che trovano la loro cittadinanza nelle disposizioni contenute nella legge delega e che trovano nel presente decreto concreta attuazione

#### **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo relativo alla norma in commento risulta essere il seguente:

- 
- Costituzione articoli 2, 3, 32, 38 e 117
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 5 e 19;

- Strategia dei diritti delle persone con disabilità 2021– 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 101 final, del 3 marzo 2021
- Legge 3 marzo 2009, n. 18
- Legge 22 dicembre 2021, n. 227 – Art 2, comma 2, lett. a), b), c) d) e h);
- Legge 26 maggio 1970, n. 381, recante “Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.”;
- Legge 27 maggio 1970, n. 382, recante “Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.”;
- Decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, recante “Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili”, convertito, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1971, n. 118;
- Legge 11 febbraio 1980, n. 18 recante la disciplina sull’“Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”;
- Legge 21 novembre 1988, n. 508, recante “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante “Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi”;
- Legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante “Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.”;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- Legge 3 aprile 2001, n. 138, recante “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”;
- Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.”, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;
- Legge 24 giugno 2010, n. 107, recante “Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche.”;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” ed in particolare l’articolo 5 che, tra l’altro, disciplina le commissioni mediche incaricate di effettuare l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e apporta modifiche alla citata legge n. 104 del 1992;
- Legge 23 marzo 2023, n. 33, recante “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L’intervento normativo prevede la definizione della condizione di disabilità, la previsione del procedimento di valutazione di base e dell’istituto dell’accomodamento ragionevole, del progetto di vita individuale, partecipato e personalizzato e della valutazione multidimensionale Il provvedimento in esame incide sulle previsioni della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e sul decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga termini”, convertito, con modificazioni, con la legge 3 agosto 2009, n. 102, recante “,

In particolare, nell'articolo 37 del presente decreto sono elencate le disposizioni abrogate per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina normativa.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali***

Non si ravvisano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si ravvisano profili di incompatibilità.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Il decreto legislativo in oggetto è compatibile con i suddetti principi.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non si ravvisano criticità.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano iniziative all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento legislativo è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non vi sono procedure di infrazione.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento normativo è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nelle medesime materie.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sui medesimi o analoghi oggetti.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non vi sono indicazioni in merito.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

#### **1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

L'articolo 2 del decreto contiene, in attuazione delle previsioni della legge delega le definizioni del concetto di disabilità, di condizione di disabilità, di persona con disabilità, di durata compromissione, del profilo di funzionamento, dell'accomodamento ragionevole, della valutazione di base, della valutazione multidimensionale, del progetto di vita, dei domini della qualità di vita.

L'esigenza di adottare un nuovo impianto definitorio risponde all'esigenza di dare piena attuazione ai principi della Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 in coerenza con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Strategia dei diritti delle persone con disabilità 2021 – 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) final, del 3 marzo 2021.

Le disposizioni incidono sul precedente impianto normativo in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle previsioni normative ed, al fine di rendere coerenti le stesse con il sistema attualmente vigente, è prevista una fase di sperimentazione a decorrere dal 1 gennaio 2025 e per un periodo di dodici mesi, preordinata ad assicurare, tra l'altro, il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento volta all'applicazione provvisoria e a campione della normativa in esame.

Nonché, al fine di realizzare la piena attuazione delle disposizioni in esame, sono previste delle misure di formazione dell'unità di valutazione multidimensionale da adottare con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministero della salute e del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la conferenza unificata.

#### **2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

#### **3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

L'intervento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

#### **4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

#### **5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

#### **6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Il decreto in esame richiede l'adozione di decreti attuativi e, in particolare, le disposizioni sono le seguenti:

**Articolo 11, comma 1**

L'articolo 11, comma 1, prevede che, con decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, del lavoro e delle politiche sociali e l'Autorità delegata in materia di disabilità, previa intesa in Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome siano adottati gli ulteriori aggiornamenti di recepimento della Classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanità (ICD)

**Articolo 12, comma 1.**

All'articolo 12, comma 1, è previsto l'adozione di un decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Inps, da emanarsi entro cinque mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con cui si provvede, sulla base delle classificazioni ICD e ICF, e in conformità con la definizione di disabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in argomento con cui si provvede all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.

**Articolo 32, commi 1 e 2**

L'articolo 32 prevede che, con decreto dell'Autorità Politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministero della salute e del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, sono stabilite le misure di formazione delle unità di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle modalità di attività previste dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29. In particolare, il decreto dovrà definire le iniziative formative di carattere nazionale e i trasferimenti di risorse alle regioni per la formazione regionale nonché l'attività di monitoraggio delle stesse.

**Articolo 33, comma 3**

La disposizione prevede che le modalità ed i soggetti coinvolti nella procedura di sperimentazione prevista al comma 1 del presente articolo, siano stabiliti con decreto da adottare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome, sentito l'Inps.

**Articolo 33, comma 4**

La disposizione prevede che le modalità ed i soggetti coinvolti nella procedura di sperimentazione prevista al comma 2 del presente articolo prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, siano individuate le risorse relative al Fondo per l'implementazione dei progetti di vita nonché le modalità di monitoraggio e di controllo dell'adeguatezza delle prestazioni rese.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici e non si ravvisa la necessità di commissionare elaborazioni statistiche.